

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

LXXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

| | PAG. |
|---|------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 941 |
| Comunicazione del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 941 |
| Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952); | |
| PUCCI EMILIO: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242); | |
| MAZZONI ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577) . | 941 |
| PRESIDENTE | 941 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 944 |

La seduta comincia alle 19.

ABATE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bottari e Buzzetti.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta senza voto deliberativo il deputato Tozzi Condivi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze (2952); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pucci Emilio: Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità (1242); Mazzoni ed altri: Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 2952, concernente: « Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3

gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » e delle proposte di legge n. 1242, d'iniziativa del deputato Pucci Emilio, concernente: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità »; e n. 1577, d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Guidi, Coccia, Galluzzi, Maschiella, Vestri e Antonini, concernente: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta è stato proposto di estendere le provvidenze di cui trattasi anche ad alcuni centri delle Marche, e tale proposta è stata, in linea di massima, accolta dalla nostra Commissione con riserva di sottoporla alla V Commissione Bilancio per il parere sulle eventuali conseguenze finanziarie. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati nel corso della precedente seduta.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la discussione generale è stata chiusa e che è stato assunto quale testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 2952.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 1.

Le provvidenze disposte dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, con riferimento all'articolo 1, lettera *g*), della legge 3 aprile 1955, n. 279, sono estese ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 e nella provincia di Firenze nel secondo semestre del 1961.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del disegno di legge al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 2.

Le domande per la concessione dei contributi ai sensi del precedente articolo debbono

essere presentate ai competenti Uffici del Genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

L'onorevole Tozzi Condivi ha proposto di aggiungere il seguente articolo 2-bis, che presenta differenze solo formali rispetto ad analogo emendamento da lui presentato nella precedente seduta e sul quale la V Commissione ha espresso parere favorevole, dichiarando di ritirare quello precedentemente presentato:

« A carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per la concessione dei sussidi statali previsti dall'articolo 1, lettera *d*) del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516, per il ripristino di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi il 3 ottobre 1943, il 5 settembre 1950 e il 1° settembre 1951 nei comuni delle Marche determinati coi decreti interministeriali emanati in applicazione del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516 e delle leggi 29 luglio 1949, n. 503, 1° ottobre 1951, n. 1133, 19 marzo 1955, n. 188 e 27 febbraio 1958, n. 141.

I contributi previsti per il ripristino dei fabbricati rurali non possono essere concessi qualora si sia già provveduto ai sensi del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

Lo pongo in votazione, con riserva di coordinamento riferita anche alla numerazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

ART. 3.

Per l'applicazione della presente legge, oltre alla utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettere *b*) e *c*), della legge 3 gennaio 1963, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 700 milioni da iscriversi in ragione di 350 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1966 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La somma di lire 350 milioni per l'esercizio 1965 sarà così ripartita:

lire 250 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

Nello stesso modo sarà ripartita la somma di lire 350 milioni a carico dell'esercizio 1966.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1965 ed a quello di pari importo a carico dell'esercizio 1966 si provvede con corrispondente riduzione dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo 5381 per l'anno finanziario 1965 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore onorevole Nannini ha proposto di sostituire questo articolo con i seguenti articoli 3 e 4, sui quali rammento che è intervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio:

ART. 3.

Per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge, oltre alla utilizzazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettere b) e c), della legge 3 gennaio 1963, n. 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 650 milioni da iscriversi in ragione di 350 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La somma di lire 350 milioni a carico dell'esercizio 1967 sarà così ripartita:

lire 250 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

La somma di lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1968 sarà così ripartita:

lire 200 milioni per opere da eseguire ai sensi dell'articolo 1 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e lire 100 milioni per opere da eseguire in provincia di Firenze.

ART. 4.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1967 ed a quello di 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 si provvede con corrispondente riduzione dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1966 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal relatore.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 proposto dal relatore.

(*E approvato*).

Propongo di aggiungere al titolo del disegno di legge le seguenti parole: « e provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana ».

Pongo in votazione il titolo così emendato.

(*E approvato*).

Il titolo del disegno di legge risulta pertanto il seguente:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze, e provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » (2952),

con il nuovo titolo:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secon-

do semestre del 1961 nella provincia di Firenze, e provvidenze per i comuni terremotati della regione marchigiana » (2952).

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 23 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 22 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Comunico che restano pertanto assorbite le proposte di legge:

PUCCI EMILIO: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità » (1242);

MAZZONI ed altri: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di

zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 (1577).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Achilli, Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Busetto, Cucchi, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Fortuna, Fulci, Greggi, Guariento, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

Sono in congedo:

Bottari, Buzzetti.

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO